Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 21 NOVEMBRE 1956:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nel 1° semestre dell'anno 1956.

(5800)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 6 giugno 1956 registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1956 registro n. 29 Aeronautica, foglio n. 318

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

BIANCHI Dino, tenente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo plurimotore, portava a termine con successo numerosissime azioni di bombardamento e spezzonamento su munite posizioni nemiche in zone montane, spesso ostacolate da proibitive condizioni atmosferiche e da violenta reazione nemica. Da parecchie azioni rientrava alla base col velivolo colpito in parti vitali ».
Cielo della Balcania, 18 luglio 1942-25 marzo 1943.

LAZZARI Antonio, sergente maggiore pilota:
« Pilota da caccia, in una battaglia aerea impegnata sul cielo d'Inghilterra dopo una navigazione di 120 chilometri su mare aperto e fra le nubi, faceva rifulgere le sue doti di ardimento e di entusiasmo. Si comportava da prode concorrendo alla distruzione di numerosi velivoli avversari ».
Harvich (Gran Bretagna), 11 novembre 1940.

FORNASARI Lino, 1° aviere motorista:
« Primo aviere motorista di velivolo da bombardamento, già affermatosi per capacità e valore, durante un'azione in cui il proprio aereo veniva colpito duramente, tre membri dell'equipaggio uccisi e lui stesso ferito alla gamba sinistra e alla mano destra, continuava ad usare con calma ed intelligenza le armi di bordo. Nel difficile volo di rientro cooperava attivamente per una corretta navigazione e contribuiva attivamente ad evitare più gravi danni nel fortunoso atterraggio ».
Cielo dell'Africa settentrionale, 9 dicembre 1940.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

MAGLIETTI Giuseppe, tenente colonnello pilota:
« Comandante di stormo si prodigava affinchè il proprio reparto, portasse a termine il compito ad esso affidato. In lunghi voli di scorta su mare aperto ai convogli nazionali era di esempio ai propri dipendenti per abnegazione e sereno sprezzo del pericolo ».
Cielo del Mediterraneo, 6 agosto 1940-2 dicembre 1942.

ALBERTINI Carlo, tenente pilota:
« Ufficiale di complemento partecipava quale pilota da caccia a numerose azioni di scorta convogli navali. In una di tali azioni riusciva a sventare la minaccia nemica mitragliando efficacemente due velivoli avversari ».
Tunisia, 23 marzo-9 maggio 1943.

MICHELATO Luigi, capitano artiglieria complemento;
PASTORE Gaudenzio, capitano fanteria complemento;
CAURO Giulio, capitano fanteria complemento;
LUGARO Costante, tenente pilota;
CORNACCHIA Mario, sottotenente G.A.r.a.t.;
SIGIANI Goffredo, sottotenente A.A.r.sp. complemento;
GIACOMOZZI Silvio, sottotenente A.A.r.s.:
« In territorio completamente controllato dal nemico, riuscito a sottrarsi al trasferimento in prigionia, impiegando armi precedentemente occultate organizzava ed inquadrava elementi da lui dipendenti per il proseguimento della lotta ».
Portovecchio (Corsica), 13-23 settembre 1943.

BELLANDI Renzo, aviere scelto governo;
CHIAPPONI Mario, aviere scelto governo;
RINALDONI Lorenzo, aviere scelto governo:
« Addetto ad un nucleo motociclistico operativo, si offriva volontariamente per eseguire ardite missioni di pattuglia nel corso delle quali mai si arrestava di fronte alla reazione nemica. Più volte incaricato di assumere informazioni al di là delle linee, assolveva sempre brillantemente i compiti affidatigli ».
Corsica (Francia), 9 settembre-4 ottobre 1943.

(5555)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 1265.

Norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 53 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148;

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

CAPO I

Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni.

Art. 1.

Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.

Art. 2.

I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Solo dopo l'approvazione, i piani divengono esecutivi.

Art. 3.

I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto Presidenziale del 25 gennaio 1954.

Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende o le cooperative incaricati delle costruzioni e, per ciascuno di essi, il numero di alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni.

Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la gestione INA-Casa, ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative esclusi.

Art. 5.

Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli articoli 1 ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli Istituti per le case popolari, all'INCIS e a tutti gli altri enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica, nonchè ai servizi statistici delle Amministrazioni pubbliche in genere, dati statistici sulla occupazione operaia, sull'affollamento, nonchè altre notizie relative al mercato delle abitazioni, allo stato dell'urbanesimo ed alle necessità della popolazione lavoratrice.

Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

Art. 6.

L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonchè alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è dato dal Consiglio direttivo, previo esame dei progetti di costruzione.

In via generale dovrà essere adottato un capitolato d'appalto, uniformato a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, predisposto dalla gestione INA-Casa.

Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività delle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti e quegli altri cui essi intendano riferirsi semprechè siano riconosciuti idonei dalla gestione INA-Casa e siano uniformati a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto, la gestione INA-Casa fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonchè le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

Salvo quanto espressamente stabilito dalle presenti norme e dal regolamento, i rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i consorzi, le cooperative e le aziende che abbiano assunto incarico di costruire alloggi per i lavoratori ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, da una parte, e la gestione INA-Casa dall'altra, sono regolati da convenzioni. L'incarico assunto dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, una volta stipulata la convenzione, è considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi.

Art. 7.

La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la gestione INA-Casa.

La vigilanza sui lavori spetta alla gestione INA-Casa, che a tal fine si può avvalere di professionisti di sua fiducia.

I collaudatori e le Commissioni di collaudo, qualunque sia l'importo delle opere, saranno nominati dalla gestione INA-Casa tra coloro che siano iscritti nello elenco del Ministero dei lavori pubblici.

Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i trenta milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, la gestione INA-Casa dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti incaricati nei termini fissati dalle singole convenzioni.

Il Comitato di attuazione ai fini dei compiti attribuitigli dal secondo comma dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si avvale di professionisti di propria fiducia, i quali sono compensati in base a tariffe previamente determinate.

Art. 8.

Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con la disponibilità delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avrà cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altresì di favorire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni INA-Casa fra i normali nuclei urbani, nonchè l'eliminazione di agglomerati di abitazioni improprie e malsane.

Art. 9.

L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente può essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dagli stessi dovuti per i dipendenti dell'azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

La somma che i singoli enti, le singole aziende o cooperative possono essere autorizzati ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione INA-Casa nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1963:

a) l'importo pari a nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici o dalle aziende o soci delle cooperative autorizzati;

b) l'importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dagli enti o dalle aziende presso i quali i lavoratori di cui alla lettera *a*) prestano la loro opera;

c) l'importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) l'importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1963.

Alle aziende che non abbiano impiegato nel corso del primo settennio gli importi massimi consentiti dal comma precedente, può essere nel secondo settennio consentita una maggiorazione sull'importo massimo previsto dal comma stesso fino al raggiungimento dell'aliquota consentita per l'effettuazione di costruzioni dirette per i due settenni.

La somma complessiva impiegata nelle costruzioni è calcolata tenendo conto, ai fini del computo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma del presente articolo della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, dalle aziende, o soci delle cooperative, al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

Art. 10.

Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la gestione INA-Casa abbia concessa la sospensione del versamento dei contributi, sono obbligati a presentare alla gestione stessa, allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti

L'inottemperanza a tale disposizione comporta per gli enti, le aziende o le cooperative, la decadenza dalla sospensione dei contributi.

Non appena la gestione INA-Casa rileva che l'importo ammesso a non essere versato ed impiegato nelle costruzioni dirette, è stato totalmente recuperato, è revocata la sospensione; gli enti, le aziende o cooperative interessati debbono riprendere il regolare versamento dei contributi dalla prima mensilità successiva a quella in cui si è verificato il recupero totale delle somme da essi anticipate. In caso di inosservanza gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 delle presenti norme.

Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte degli enti o delle

aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la gestione INA-Casa corrisponde, alla fine di ogni semestre:

a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43,

c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Qualora sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti dei contributi da parte degli enti pubblici, delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative. la corresponsione da parte della gestione INA Casa dei contributi di cui al precedente comma è limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a carico degli enti, delle aziende, o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.

La gestione INA-Casa può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10 dei contributi dovuti dagli enti e dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora gli enti e le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penalità di legge.

Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la gestione INA-Casa e gli enti, le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dagli enti, dalle aziende o cooperative, dei contributi dovuti dai lavoratori, dagli enti e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla gestione INA Casa, ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).

Gli enti e le aziende restano obbligati a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 12.

Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la gestione INA-Casa potrà sostituirsi ad essi per l'ultimazione delle costruzioni.

In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano stati autorizzati gli enti, le aziende o cooperative, per i quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

Art. 13.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul territorio nazionale, il Comitato di attuazione dovrà tener conto del complesso di tutte le costruzioni programmate, siano esse previste in base ai piani generali, sia in base ad autorizzazione diretta concessa ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, aziende o cooperative, in relazione agli impegni finanziari assunti e gravanti sul secondo settennio.

Alle costruzioni eventualmente commesse alla gestione INA-Casa non previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, non potranno contribuire finanziamenti derivanti dai fondi previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge 26 novembre 1955, numero 1148.

Capo II

Assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa e dagli organismi ammessi alla costruzione diretta.

Art. 14.

L'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dal punto 2) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è regolata come segue:

possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella circoscrizione di zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni;

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Il numero dei vani per il quale è ammessa la richiesta di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda il datore di lavoro presso il quale prestano la loro opera, ovvero, nel caso in cui siano disoccupati, l'ultimo datore alle dipendenze del quale abbiano lavorato.

Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla gestione INA-Casa l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della stessa legge, o sia stato sfrattato dall'alloggio in locazione per morosità, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

Art. 15.

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita, sia in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

La Commissione provinciale è composta:

1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

2) da un magistrato a riposo, vice-presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato;

4) da un rappresentante della gestione INA-Casa;

5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per ognuna delle categorie di cui, ai numeri 4) 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Alle riunioni indette dalle Commissioni provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, per la determinazione degli elementi del punteggio da riferirsi al bisogno di alloggio in relazione alla formazione di graduatorie, sono ammessi a partecipare, su loro richiesta e senza diritto al voto, i sindaci dei Comuni nei quali sono costruiti gli alloggi cui la graduatoria si riferisce. I sindaci possono farsi rappresentare da loro delegati.

Art. 16.

Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguono le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra la domanda di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

Per le domande presentate da dipendenti da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da aziende, o da soci di cooperative, per l'assegnazione di alloggi costruiti in base ad autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Commissioni provinciali predispongono specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna amministrazione, ente, azienda o cooperativa.

Quando sia intervenuta autorizzazione alla costruzione diretta, i dipendenti dalle amministrazioni, enti, aziende ovvero i soci delle cooperative, che abbiano a questa provveduto, sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla gestione INA-Casa, per una durata da stabilirsi con riferimento all'importo contributivo impiegato.

Art. 17.

Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.

Eguale facoltà spetta alla gestione INA-Casa.

Art. 18.

Le circoscrizioni di zona sono le unità territoriali nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti delle assegnazioni degli alloggi costruiti in base ai piani dell'INA-Casa. Esse sono stabilite dal Comitato di attuazione e possono comprendere uno o più Comuni.

Agli effetti del disposto del punto 5) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, la località in cui sorgono le costruzioni è delimitata dall'ambito territoriale della circoscrizione di zona.

Il punteggio relativo al requisito dell'anzianità di lavoro è attribuito all'aspirante all'alloggio, quando esso concorra in base al titolo della residenza, per l'eventuale periodo in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nella circoscrizione di zona nella quale sono costruiti gli alloggi.

Nei casi in cui, in attuazione dei criteri stabiliti dal punto 1) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, numero 1148, e dell'art. 8 delle presenti norme, si renda consigliabile aver riferimento, agli effetti della delimitazione della circoscrizione di zona, a collettività dimoranti in settori urbani riconosciuti sovraffollati e malsani dagli organi tecnici comunali, il Comitato di attuazione può disporre che la circoscrizione di zona sia limitata a parte della giurisdizione territoriale municipale, semprechè da parte del Comune interessato sia stata fornita alla gestione INA-Casa l'area occorrente per la costruzione di alloggi da assegnare ai lavoratori, aventi i requisiti prescritti, residenti o dimoranti nella circoscrizione di zona considerata.

La facoltà per il Comitato di attuazione di stabilire le circoscrizioni di zona indicate al comma precedente è ammessa solo riguardo ai centri urbani per i quali i programmi prevedano la costruzione di non meno di cinquecento alloggi per ogni anno del piano.

Art. 19.

La graduatoria è formata sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che sono stabiliti in applicazione delle modalità previste dal regolamento.

La graduatoria deve essere pubblicata, con indicazione del punteggio, nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente art. 15 che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In difetto di opposizione, trascorsi i termini indicati nel comma precedente, ovvero dopo la pronunzia sulle opposizioni, la graduatoria è rimessa alla gestione INA Casa, la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione, ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dall'art. 21.

Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò è data notizia sul Foglio annunzi legali.

Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte, qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 20.

Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalle Commissioni provinciali, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.

Agli effetti del disposto del terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si tiene conto della comunicazione fatta all'interessato dopo il perfezionamento degli atti necessari a stabilire il suo diritto ad occupare l'alloggio.

Art. 21.

Qualora, prima della sua pubblicazione, la gestione INA-Casa ritenga che una graduatoria definitiva emanata da una Commissione provinciale contenga vizi di legittimità, ovvero sia inidonea per motivi di merito, può, riguardo alla legittimità od alla idoneità della graduatoria stessa, chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dal successivo art. 24.

Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la gestione INA-Casa provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria, ovvero alla sua convalida.

In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale su di una graduatoria questa si intende sospesa.

Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale la quale deve provvedere entro il termine di un mese alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante della Commissione centrale.

Delle graduatorie modificate dalla gestione INA-Casa e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di altre annullate, è data notizia nei modi indicati dall'art. 19.

Art. 22.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, la gestione INA-Casa accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa è collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa. Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima della consegna.

Art. 23.

Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di assegnazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti del nucleo familiare, ancorchè questi non siano, a titolo proprio, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda, e sempreché almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.

L'erede, o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda di assegnazione, qualunque sia la fase dei lavori inerenti alla formazione della graduatoria, od anche nel caso in cui, essendo già stata pubblicata la graduatoria definitiva, non sia ancora stata effettuata l'assegnazione dell'alloggio.

Fuori del caso in cui sia già intervenuta la graduatoria definitiva agli effetti degli eventuali diritti per la assegnazione dell'alloggio, si tien conto della composizione numerica del nucleo familiare quale è venuta a determinarsi dopo la scomparsa del lavoratore capo-famiglia.

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli eredi nei confronti della gestione INA-Casa, nel caso previsto nei comma precedenti, dopo l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, qualora si tratti di cessione a riscatto con promessa di vendita, si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Ai fini della formazione della graduatoria il nucleo familiare è definito dal regolamento.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una Amministrazione statale, da un ente pubblico o da un'azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dopo la presentazione della domanda di assegnazione e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, esso non perde il diritto, per tale motivo, a beneficiare dell'eventuale posizione in graduatoria ed alla eventuale assegnazione dell'alloggio.

Il lavoratore non può beneficiare della conservazione del diritto previsto dal precedente comma nel caso in cui, se dipendente pubblico la perdita dell'impiego sia stata originata da sentenza penale a suo carico, se dipendente privato da licenziamento in tronco.

Art. 24.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

1) da un magistrato di cassazione, in servizio od a riposo, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2) da un magistrato di appello, in servizio od a riposo, vice-presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

4) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il tesoro;

5) da un rappresentante della gestione INA-Casa;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate, a base nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice-presidente.

Per ognuna delle categorie, di cui ai nn. 5) e 6) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25.

Sono compiti della Commissione centrale:

a) esprimere i pareri previsti dall'art. 21 delle presenti norme;

b) esprimere pareri in materia di assegnazione di alloggi costruiti attraverso i piani attuati dall'INA-Casa su quesiti posti dal Comitato di attuazione, dalla gestione INA-Casa e dalle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi.

Art. 26.

La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo cinque anni di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 14 delle presenti norme, da comprovarsi con i documenti allo scopo richiesti dalla gestione INA-Casa.

Il lavoratore che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare alla gestione domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

La gestione INA-Casa decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto della cessione interviene la gestione INA-Casa.

Nei confronti della gestione INA-Casa il cessionario subentra in tutti i diritti e i doveri del cedente.

Art. 27.

Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla gestione INA-Casa.

Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto, neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. E' consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Capo III

Piani di costruzione di alloggi su prenotazione.

Art. 28.

I piani di costruzione di alloggi su prenotazione, previsti dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono regolati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 29.

Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri dipendenti e per le quali si intenda effettuare prenotazioni, la quota unitaria che per ogni singolo lavoratore, o socio di cooperativa, deve essere versata per la prenotazione dell'alloggio e fissa, altresì, le rate mensili costanti che l'assegnatario deve versare per il riscatto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 31.

L'ammontare delle quote unitarie può essere determinato in misura diversa tenuto conto delle diverse situazioni locali.

In base alle prenotazioni ricevute il Comitato di attuazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'ultimo comma dell'art 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, fissa annualmente l'importo da destinarsi alle costruzioni ed i criteri di ripartizione territoriale del medesimo, suddividendolo in tre diverse aliquote; una destinata alle costruzioni prenotate dalle aziende o gruppi di aziende per i propri dipendenti, una destinata alle costruzioni prenotate dai singoli lavoratori e l'altra alle costruzioni prenotate dalle cooperative per i propri soci.

Qualora dopo le operazioni descritte nei comma precedenti il numero delle prenotazioni effettuate da singoli lavoratori o da cooperative risulti eccessivo in relazione alle possibilità di costruzione derivanti dai limiti dell'importo fissato dal Comitato, la scelta dei lavoratori singoli o delle cooperative per i quali la prenotazione può essere accolta è stabilita mediante sorteggio.

Il sorteggio è indetto dalla gestione INA-Casa ed è effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, alla presenza del prefetto e dell'intendente di finanza o di un loro rappresentante.

In casi di eccedenza di prenotazioni da parte di aziende, o di gruppi di aziende, i criteri di ripartizione dell'aliquota determinata per le costruzioni destinate ai lavoratori da essi dipendenti, sono stabiliti dal Comitato di attuazione.

Le modalità per la formazione delle graduatorie speciali previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono stabilite dal Comitato di attuazione in base ai criteri fissati dal regolamento.

Art. 30.

Possono aspirare alla prenotazione di alloggi, sia singolarmente o quali soci di cooperative, i lavoratori che siano in possesso dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 14 delle presenti norme.

Analogamente, le aziende o gruppi di aziende, potranno prenotare alloggi da costruirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1148, per propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

Art. 31.

Entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di attuazione, i singoli lavoratori che abbiano effettuato prenotazioni per costruzioni di alloggi dovranno effettuare il versamento delle quote unitarie, pena la decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

Parimenti le cooperative, nei termini e con le modalità citati nel precedente comma, dovranno effettuare il versamento dell'importo corrispondente alla somma delle quote unitarie relative ad ognuno dei soci per i quali abbiano prenotato l'alloggio. Il mancato versamento dell'intero importo fa decadere la cooperativa dal diritto all'assegnazione di tutti gli alloggi prenotati.

Art. 32.

Gli alloggi da destinarsi ai singoli lavoratori prenotatari sono costruiti dalla gestione INA-Casa in aggiunta a quelli previsti dai piani generali con gli stessi criteri fissati per questi.

La prenotazione non costituisce titolo di priorità per la scelta dell'alloggio.

Gli alloggi da destinarsi alle cooperative possono essere costruiti dalla gestione INA-Casa separatamente dai complessi edilizi previsti dai piani generali.

Art. 33.

La costruzione di alloggi destinati a dipendenti di aziende o gruppi di aziende, è effettuata direttamente dalle aziende o dai gruppi di aziende che hanno provveduto alla prenotazione.

Le aziende, ed i gruppi di aziende, in tal caso, sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, salvo rimborso di quanto dovuto da parte della gestione INA-Casa, disposto sulla base di rendiconti periodici.

Art. 34.

Ai lavoratori prenotatari di alloggi non può, in ogni caso, essere assegnato un alloggio di un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più due.

I motivi di esclusione previsti dall'ultimo comma dell'art. 14 delle presenti norme sono applicati anche nei confronti degli aspiranti alla prenotazione.

Art. 35.

Per le costruzioni di alloggi su prenotazione si applicano le disposizioni di carattere generale previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme.

Per quanto non stabilito dal presente capo, in relazione agli obblighi ed ai diritti degli assegnatari di alloggio su prenotazione, valgono le disposizioni generali delle leggi citate al comma precedente, nonchè quelle previste dagli altri capi delle presenti norme.

CAPO IV

Amministrazione degli alloggi.

Art. 36.

La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è stabilita forfettariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della gestione INA-Casa.

L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e delle quote di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1 % di cui all'art. 22 della legge sopracitata.

La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla gestione INA-Casa.

Art. 37

La gestione INA-Casa conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

Per l'amministrazione di detti immobili la gestione INA-Casa stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della gestione stessa.

Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e che non siano a carico dei singoli alloggi, nonchè delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed alla amministrazione da parte della gestione INA-Casa.

Art. 38.

Per la fissazione degli oneri a carico degli assegnatari con promessa di vendita, o in locazione, degli alloggi costruiti direttamente da amministrazioni, enti, aziende o cooperative ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli assegnatari su prenotazione con promessa di vendita di alloggi costruiti col piano aggiuntivo previsto dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, e tenuto conto per quanto concerne gli alloggi in locazione, del disposto del punto 4) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, le stesse norme stabilite dalla gestione INA-Casa per tutti gli altri alloggi.

Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'ente o dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.

Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

Art. 39.

La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è inviata dalla gestione INA-Casa a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute, la gestione INA-Casa, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

La gestione INA-Casa, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, prima di emettere la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dello art. 17 della legge predetta, che ha carattere definitivo, può avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per il pagamento delle quote insolute. La gestione INA-Casa provvede altresì ad emettere dichiarazione di decadenza qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa, salvo anche in tal caso, la facoltà di far precedere alla dichiarazione di decadenza il procedimento ingiunzionale per il pagamento delle quote.

Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Capo V

Finanziamento dei piani di costruzione

Art. 40.

Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni, ancorchè non erette in ente morale, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici e privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale e ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; le attività bancarie ed assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.

Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di ogni altro ente pubblico, nonchè tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonchè i portieri e le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.

I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.

Art. 41.

I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.

La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicata, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 42.

Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

Art. 43.

Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

Art. 44.

Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, nonchè nell'art. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o lo importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Art. 45.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 46.

Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla gestione INA-Casa, valgono anche per la determinazione di questi.

Art. 47.

Il versamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7 terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati o dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 delle presenti norme, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzione convenzionali, le aliquote contributive, come stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera *b*), dello art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un eguale gettito contributivo.

Art. 48.

Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla gestione INA-Casa presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

Art. 49.

Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INA-Casa comunica al Ministero del tesoro:

a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, ed all'art. 5, lettera *a*) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% previsto dal citato art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sul costo effettivo degli alloggi, entro i limiti fissati dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Entro un anno dalla scadenza del secondo settennio di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, si provvede fra la gestione INA-Casa e il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

Art. 50.

L'emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dall'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è deliberata dal comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della gestione INA-Casa.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51.

I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.

Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 52.

L'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, qualora ne ravvisi la opportunità, in relazione alla limitata importanza delle vertenze, ovvero, quando il giudizio si svolga fuori della sede dei suoi uffici, in riguardo a controversie interessanti la gestione INA-Casa dinanzi alle magistrature ordinarie o speciali, può delegare la rappresentanza di questa a procuratori liberi professionisti, scelti d'intesa con la gestione stessa.

Art. 53.

Il bilancio annuale della gestione INA-Casa è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perchè questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 54.

Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la gestione INA-Casa deliberi di dover gestire direttamente, la gestione stessa provvede alla assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro.

La gestione INA-Casa, in relazione alle proprie esigenze, può adibire il personale dell'I.N.A. che presta presso di essa servizio a quelle mansioni che siano ritenute più rispondenti al miglior andamento del lavoro.

A tale personale, fermo restando il trattamento giuridico-tabellare previsto dall'ente di provenienza, la gestione INA-Casa può corrispondere direttamente integrazioni, sotto forma di assegni ad personam, al fine di adeguare il trattamento a quello goduto dal personale da essa dipendente che svolga analoghe funzioni. Le delibere relative ai provvedimenti indicati nel presente comma debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 55.

Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Art. 56.

Ai fini dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano alle graduatorie in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1956.

Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa e della carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1954, con il quale è stato nominato commissario straordinario della Cassa predetta, fino al 31 marzo 1955, il capo sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Plinio Pirri;

Visti i successivi decreti 21 giugno 1955, 23 settembre 1955 e 31 dicembre 1955, con i quali sono stati prorogati fino al 30 giugno 1956 i poteri commissariali già conferiti al dott. Plinio Pirri con il precitato decreto 27 settembre 1954;

Considerato che si rende indispensabile protrarre la gestione commissariale dell'Ente predetto, affinchè possano essere espletate le prescrizioni disposte dall'articolo 28 dello statuto della Cassa per la elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Plinio Pirri continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1956 le funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta, con i poteri conferitigli dal decreto 27 settembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1956
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 67. — GALEANI

(5729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà della Compagnia immobiliare « Della Torre » società anonima, con sede in Genova, in comune di San Vito (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1952, n. 4154, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna nei confronti della ditta Compagnia immobiliare « Della Torre » società anonima, con sede in Genova, per i terreni ricadenti in agro del comune di San Vito (provincia di Cagliari);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 28 dicembre 1954, n. 4154, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 28 dicembre 1954, n. 4154.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956
Registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 6

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo » compresi nel piano di esproprio approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 4154 del 28 dicembre 1952, intestati alla ditta Compagnia immobiliare « Della Torre » società anonima, con sede in Genova, nel comune di San Vito (provincia di Cagliari) trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Genna Flumini	19	3	—	Pascolo cespugliato	II	4	67	70	46,77
Id.	19	5	—	Seminativo	III (p)	1	34	73	101,05
San Vincenzo	19	9	—	Id.	III	2	14	45	160,84
Id.	19	10	—	Id.	III	0	72	80	54,60
Id.	19	11	—	Id.	III	1	68	15	126,11
Id.	19	12	—	Id.	III	0	68	55	51,41
Id.	19	13	—	Id.	III (p)	4	05	72	304,29
Id.	19	14	—	Incolto produttivo	u (p)	1	50	80	3,77
Gibixedda	14	59	—	Pascolo	II	0	26	85	12,35
Id.	14	60	—	Id.	II	0	4	30	1,98
Id.	14	62	—	Id.	II	0	28	20	12,97
Id.	14	63	—	Pascolo cespugliato	I (p)	10	14	10	334,65
Id.	14	66	—	Pascolo	II	1	91	15	87,93
Genna Flumini	19	5	—	Seminativo	III (p)	1	61	40	121,05
Id.	19	6	—	Id.	IV	0	41	30	18,58
San Vincenzo	19	8	—	Id.	IV	1	05	10	47,30
Id.	19	13	—	Id.	III (p)	0	70	58	52,94
Id.	19	14	—	Incolto produttivo	u (p)	0	76	10	1,90
Id.	19	15	—	Pascolo	II	0	90	05	41,42
Id.	19	16	—	Id.	III	0	21	65	1,62
Id.	19	21	—	Seminativo	III	1	45	00	108,75
Id.	19	22	—	Pascolo	III	0	30	75	2,31
Id.	19	23	—	Incolto produttivo	unica	0	55	70	1,39
Id.	19	24	—	Pascolo	III	0	22	65	1,70
					TOTALI	37	67	78	1.697,68

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 681.411,35 (lire seicentottantunomilaquattrocentoundici e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
COLOMBO

(5647)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, che stabilisce l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1955, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Leone Cattani dalla carica di membro del suddetto Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Michele Della Morte è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) in sostituzione dell'avvocato Leone Cattani, dimissionario.

Roma, addì 21 agosto 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1956
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 316

(5708)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Bulgaria e Ungheria.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 78, relativo alla nomina del sig. Barbosi dott. Giulio, consigliere (gruppo *A*, grado 8°) a membro supplente della Commissione amministrativa per la Bulgaria e l'Ungheria, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il telegramma n. 14 del 3 gennaio 1956 del Ministero degli affari esteri, con il quale si designa quale componente della Commissione amministrativa costituita per la Bulgaria e l'Ungheria, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri limitatamente al 30 giugno 1956 salvo proroga, il dott. Giacomo Vaccari, ruolo speciale transitorio gruppo *A*, in sostituzione del dottor Giulio Barbosi, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 3 gennaio 1956 è chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1950, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Bulgaria ed Ungheria limitatamente al 30 giugno 1956 salvo proroga, il dott. Giacomo Vaccari, ruolo speciale transitorio gruppo *A*, in sostituzione del dottor Giulio Barbosi destinato ad altro incarico, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1956
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 63

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1956.

Caratteristiche tecniche di nuovi tipi di cartoline postali per corrispondenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 25 maggio 1954, con il quale venne autorizzata l'emissione di nuovi tipi di cartoline postali per corrispondenza semplici da L. 20 e da L. 35 e con risposta pagata da L. 20 + 20 e da L. 35 + 35;

Decreta:

Art. 1.

Le cartoline postali di cui alle premesse sono stampate tutte in rotocalco su cartoncino bianco liscio.

Ognuna di esse reca nel recto, nell'angolo superiore destro il francobollo nel formato stampa di mm. 22 × 18 che racchiude su un fondino a mezza tinta un meda-

glione, nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita ispirata stilisticamente alle antiche monete siracusane del III periodo, simboleggiante l'Italia, che poggia su un cartiglio recante la leggendina « Poste ».

Il francobollo reca in alto l'indicazione del valore, in basso in un rettangolino a fondo chiaro la dicitura « Repubblica Italiana ».

Il recto è diviso verticalmente a metà da una linea punteggiata; nella metà destra vi è lo spazio per l'indirizzo del destinatario.

Art. 2.

La cartolina semplice da L. 20 ha le dimensioni di mm. 148 × 105 ed è stampata nel colore verde bluastro. Lungo il margine superiore del recto reca la dicitura « Cartolina postale ».

Quella con risposta pagata da L. 20 + 20 nel formato cartolina doppia di mm. 210 × 148 ha, ripiegata, le stesse dimensioni di quella semplice ed è stampata nello stesso colore.

Inoltre nella prima parte lungo il margine superiore del recto reca la dicitura « Cartolina postale con risposta pagata » mentre nella seconda parte ha la dicitura « Cartolina postale Risposta ».

Art. 3.

La cartolina semplice da L. 35 ha le dimensioni di mm. 148 × 105 ed è stampata nel colore rosso. Lungo il margine superiore del recto reca la dicitura « Cartolina postale Carte postale ».

Quella con risposta pagata da L. 35 + 35 nel formato cartolina doppia di mm. 210 × 148 ha, ripiegata le stesse dimensioni di quella semplice ed è stampata nello stesso colore.

Inoltre nella prima parte lungo il margine superiore del recto reca su due righe la dicitura « Cartolina postale con risposta pagata (Carte postale avec réponse payée) mentre nella seconda parte ha la dicitura « Carte postale Réponse (Cartolina postale Risposta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 395

(5711)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1956.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto interministeriale 1° novembre 1955, n. 71286, registrato alla Corte dei conti addì 20 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 82, relativo alla nomina del dott. Felice Scardi, capo sezione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, a membro supplente nella Commissione amministrativa per l'Albania di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto il decreto interministeriale n. 510044 del 1° luglio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1956, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 291, con il quale si autorizza la proroga di un anno, a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957, della Commissione di cui ai decreti interministeriali n. 71286/5 del 1° novembre 1955, n. 521490 del 29 novembre 1955, n. 521489 del 16 dicembre 1955 e n. 521295 del 1° febbraio 1956, registrati alla Corte dei conti rispettivamente: addì 28 novembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 82; 30 marzo 1956, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 237; 22 marzo 1956, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 341 e 29 maggio 1956, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 69, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere alle persone fisiche o giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi in Albania;

Visto il foglio n. 130489 del 4 luglio 1956 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con il quale si designa, quale membro supplente della Commissione amministrativa per l'Albania, il dott. Enrico Vairo, direttore di sezione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Felice Scardi destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Albania, limitatamente al 30 giugno 1957, salvo proroga, quale membro supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, il dottor Enrico Vairo, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Felice Scardi destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1956
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 317

(5696)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1956.

Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione svizzera denominata « Yaset Filtre ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 16 novembre 1956 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene segnato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

Sigaretta Yaset Filtre: Lit. 19.000 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 126

(5709)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1956.

Proroga dei termini stabiliti dal decreto Ministeriale 19 novembre 1955 concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere per l'impianto ed il funzionamento di antenne indispensabili per lo svolgimento dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici affidati al Centro radioelettrico nazionale P. T. di Roma-Prato Smeraldo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie al funzionamento della stazione radiotrasmittente P. T. di Roma-Prato Smeraldo, nonchè all'espropriazione di alcuni terreni limitrofi;

Considerato che per il maggior tempo richiesto dalle pratiche di aggiudicazione e dalle forniture dei materiali non sarà possibile portare a compimento le opere, di cui trattasi, entro il termine fissato del 31 dicembre 1956;

Decreta:

Le opere, di cui al decreto Ministeriale 19 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956, saranno compiute entro il 30 giugno 1957.

Il termine del 31 dicembre 1956, fissato per il compimento del procedimento espropriativo dall'art. 7 del decreto Ministeriale in parola, è prorogato al 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1956

Il Ministro: BRASCHI

(5710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.210.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5759)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari) di un mutuo di L. 35.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L. 6.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5751)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari), di un mutuo di L. 39.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5756)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) di un mutuo di L. 46.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5757)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 43.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5758)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) di un mutuo di L. 54.440.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5752)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) di un mutuo di L. 141.965.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona (Chieti) di un mutuo di L. 12.800.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5754)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L. 29.120.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5755)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) di un mutuo di L. 106.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5760)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 21 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca) di un mutuo di L. 37.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni del « terzo residuo » espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente autonomo del Flumendosa

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Capoterra, (provincia di Cagliari), di complessivi ettari 21.08.05 espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE « IMPRESA AGRICOLA CARDILE », con sede in Cagliari e trasferiti all'Ente automono del Flumendosa Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.254.495 (lire unmilioneduecentocinquantaquattromilaquattrocentonovantacinque) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 15 settembre 1955.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5653)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di « Badessa » in comune di Campo Calabro di Villa San Giovanni.

Con decreto interministeriale n. 97 del 28 giugno 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di « Badessa », in comune di Campo Calabro di Villa San Giovanni.

(5654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 318 — Data 10 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione Lonoce Antonio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 229 — Data: 25 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Venier Rachele fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 34.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 14 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Panaro Caterina di Felice — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data 28 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Comune di Foresto Sparso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data 15 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Distante Antonio fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 708 — Data: 18 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Ottaviano Vincenzo fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 12 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Banca Commerciale Italiana Succursale di Como — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 27 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Frasca Rocco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 2 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Banca Gius. Giacobone Varzi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 2 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Banca Gius. Giacobone Varzi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 346 — Data: 2 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Banca Gius. Giacobone Varzi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 347 — Data: 2 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Banca Gius. Giacobone Varzi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 2 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Banca Gius. Giacobone Varzi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 267

Corso dei cambi del 20 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,94	624,96	624,95	624,90	624,94	624,95	624,94	624,94	624,95
$ Can.	649 —	649 —	648,50	648,75	148,75	649,05	648,80	649 —	649,—	649 —
Fr. Sv. lib.	145,85	145,83	145,83	145,84	145,80	145,83	145,83	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	90,75	90,73	90,76	90,73	90,75	90,74	90,73	90,74	90,74	90,75
Kr. N.	87,90	87,90	87,98	87,94	87,93	87,92	87,94	87,92	87,92	87,90
Kr. Sv.	121,64	121,60	121,62	121,65	121,60	121,65	121,65	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,43	165,40	165,40	165,41	165,37	165,42	165,43	165,43	165,43	165,40
Fr. B.	12,57	12,575	12,57	12,57125	12,5675	12,57	12,57	12,577	12,58	12,575
Fr. Fr.	178,45	178,50	178,48	178,48	178,49	178,48	178,47	178,48	178,45	178,50
Fr. Sv. acc.	143,55	143,55	143,53	143,51	143,50	143,55	143,51	143,55	143,55	143,50
Lst.	1754,50	1753,875	1753,875	1753,75	1753,50	1754 —	1754,125	1754,125	1754,125	1754 —
Dm. occ.	149,85	149,82	149,84	149,85	149,81	149,84	149,84	149,85	149,85	149,80

Media dei titoli del 20 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,20
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,75
Id. 5 % 1936	96,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	648,775
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,73
1 Corona norvegese	87,94
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	165,42
1 Franco belga	12,571
100 Franchi francesi	178,475
1 Franco svizzero acc.	143,51
1 Lira sterlina	1753,937
1 Marco germanico	149,845

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e annesso quadro *D*-19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno.

Tale limite massimo di età è elevato:

A) ad anni 37:

a) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

b) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

B) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

C) ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali;

b) a favore del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

D) ad anni 45:

a) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati od invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. Sono, inoltre esclusi gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

E) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali appartenenti ai ruoli organici ordinari ed ai ruoli aggiunti;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati dal presente art. 2, n. II), primo comma e lettere *A*) e *B*)-*a*) sono, inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

I limiti massimi di età sono, infine, aumentati nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non superino complessivamente gli anni 40;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio, diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera di concetto che si trovino nelle condizioni stabilite dal quarto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

V) sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali, via Gobetti n. 3, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data e il luogo di nascita. Qualora abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda dovranno altresì indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il loro preciso recapito;

9) l'indicazione della lingua estera nella quale intendano sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere incorsi in alcun provvedimento di destituzione, dispensa, o decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, presso una pubblica Amministrazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere o referendario della Corte dei conti, di un professore di Università, insegnante di una delle discipline che sono argomento delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero e di un funzionario della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membri.

Alla Commissione potranno essere aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno esibire una fotografia di data recente, applicata sulla prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

L'esame del concorso, secondo il programma allegato al presente decreto, consisterà:

I) *Prove obbligatorie*:

1) scritte (quattro):

a) diritto civile;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesco, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero Nozioni sulla contabilità generale dello Stato Nozioni di statistica.

II) *Prova facoltativa*.

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova obbligatoria d'esame, di cui al precedente n. 1, lettera *d*), gli sia consentito di sostenere la prova orale anche su più di una delle lingue estere su indicate.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di lingua estera, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 2, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente Distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da tre a sei della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato Mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il Mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito, debitamente legalizzato. Gli aspiranti potranno produrre altresì ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di origine, o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

I candidati di cui al secondo comma del punto IV) del precedente art. 2 sono tenuti a presentare il diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il concorrente abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un notaio provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I mutilati od invalidi indicati al precedente art. 2, n. II), lettera *D*)-*a*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

In particolare si indicano per le diverse categorie di concorrenti la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'art. 2, n. II) lettera *E*)-*b*) produrranno apposita attestazione dell'autorità militare, su carta bollata da L. 100.

Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età di anni 32, dovranno produrre la documentazione atta a comprovare tale diritto, salvo che la stessa sia stata già prodotta ai fini di cui all'art. 9 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 9, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del presente articolo.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) e *g*) in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*) e *h*) dell'art. 10. Dovranno peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 10, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superate le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà risolto il rapporto di impiego con la corresponsione all'impiegato di una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante nella qualifica di consigliere di 3ª classe.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1956

Il Ministro MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1956
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 227. — COSTA ALBESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Diritto civile

Nozioni e fondamento del diritto; diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto oggettivo; limiti di efficacia delle norme giuridiche. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni. Diritti di famiglia matrimonio; rapporti patrimoniali fra i coniugi filiazione e adozione; tutela, assistenza e affiliazione. Diritto ereditario: successione per causa di morte; successione a titolo universale e a titolo particolare; successione legittima; successione testamentaria; revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie. Diritti reali: le cose e i beni; proprietà; diritti reali di godimento. Il negozio giuridico; specie ed elementi del negozio; nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione dei negozi giuridici. Natura ed elementi delle obbligazioni: nascita, modificazione ed estinzione delle obbligazioni; i contratti e loro classificazione; ge-

stione d'affari e ripetizione dell'indebito. Imprese e società; associazioni. L'azienda. La tutela dei diritti. I titoli di credito; il fallimento.

Costituzionale: concetto, tipi e forma di costituzione; le assemblee costituenti; la revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia; elementi costitutivi dello Stato. Personalità giuridica dello Stato. Tipi e forme di Stato. I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza. Gli organi dello Stato. Varie forme di governo. Lo Stato italiano. Il Presidente della Repubblica; il Parlamento in generale; sistemi elettorali; funzione del Parlamento; leggi ordinarie e leggi costituzionali; il processo formativo della legge in Italia; leggi delegate; condizioni della delegazione; i testi unici; le ordinanze di necessità; i decreti-legge e loro conversione in legge; i regolamenti; limiti generali della potestà regolamentare. La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. La regione; potestà legislativa e amministrativa della regione; modificazione, creazione e soppressione delle regioni.

Amministrativo: diritto amministrativo in generale; sue fonti. I soggetti nel diritto amministrativo. La pubblica amministrazione e suo ordinamento; organi e uffici della pubblica Amministrazione diretta (attivi, consultivi e di controllo); amministrazione indiretta. Contenuto e natura giuridica del rapporto di pubblico impiego; gerarchia amministrativa. L'atto amministrativo in senso formale e in senso sostanziale; varie specie di atti amministrativi; formazione ed elementi dell'atto amministrativo; efficacia degli atti amministrativi; annullamento e revoca dell'atto amministrativo. La giustizia amministrativa; l'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione; tutela giurisdizionale; giurisdizione ordinaria; giurisdizioni speciali amministrative; il Consiglio di Stato; giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva; il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento. La decisione; efficacia della decisione; mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione; tutela non giurisdizionale; la rimostranza; la denuncia; l'opposizione; il ricorso gerarchico; il ricorso gerarchico improprio; il ricorso straordinario al Capo dello Stato; natura giuridica e condizioni per la ammissibilità del ricorso straordinario; contenuto del ricorso straordinario e sua alternativa col ricorso al Consiglio di Stato; procedura e decisione del ricorso straordinario; Conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza.

Economia politica, politica economica e finanziaria

Attività economica e scienza economica; il consumo: equilibrio del consumatore, domanda, formazione del prezzo in un mercato di consumo; la produzione: impresa, organizzazione dell'impresa, combinazione dei fattori produttivi, il costo di produzione ed il regime di produzione; scambio: concorrenza, monopolio e regime di coalizione; distribuzione concetto di reddito, salario (rendimento del lavoro, partecipazione agli utili), interesse del capitale, rendita ricardiana, profitto, la distribuzione dei redditi (curva di Pareto). La moneta (sistema aureo e moneta manovrata); il credito e le banche; il mercato finanziario; il commercio internazionale (divisione internazionale del lavoro e formazione delle ragioni di scambio); i cambi esteri e il livellamento dei cambi; la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti, con particolare riguardo a quelle italiane; equilibrio fra mercati intercomunicanti; varie forme di intervento dello Stato. Politica del lavoro; politica della congiuntura; il libero scambio ed il protezionismo. I problemi monetari dopo le due guerre mondiali: crisi del sistema aureo, funzione della banca centrale; rapporti tra la banca centrale e le banche ordinarie di credito; controlli governativi sulla banca centrale e sulle banche ordinarie; controllo qualitativo del credito bancario; transazioni finanziarie internazionali; Fondo monetario internazionale; cambi indiretti e sistema di accordi commerciali bilaterali; gli investimenti esteri; la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; il problema delle aree depresse; il problema « risparmio, investimenti »; con speciale riguardo all'Italia. Il bilancio dello Stato; i tributi; principali teorie intorno alla imposta; effetti delle imposte; dazi doganali e loro traslazione; spese pubbliche; lavori pubblici, disoccupazione e « moltiplicatore ».

Diritto internazionale

Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati. Fonti e soggetti del diritto internazionale. Unioni internazionali. Atti giuridici e loro distinzione. Formazione dei trattati. Territorio dello Stato: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Territori in amministrazione fiduciaria. Limitazione all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. Trattati di commercio e di navigazione. La clausola della nazione più favorita. Cenni sul procedimento di soluzione delle controversie internazionali; arbitrato; Corte internazionale di giustizia. Lo stato di guerra; trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Nozioni generali, natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione dei rapporti giuridici. Persone. Diritti reali. Obbligazioni. Forme degli atti. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

Geografia economica

Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande uso alimentare ed industriale. I prodotti dell'allevamento, della pesca e della caccia. Distribuzione geografica della produzione e dei minerali. Carbone. Petrolio. Metano. Le industrie siderurgiche e meccaniche. Le industrie alimentari. Le industrie tessili. Le industrie della carta, delle pelli, delle ceramiche e vetrarie. Condizioni attuali delle industrie nei vari Stati. I principali mercati internazionali di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali internazionali dei vari Paesi e dell'Italia in particolare. Sviluppo delle comunicazioni interne dei vari Stati e delle comunicazioni internazionali.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del commercio con l'estero

Varie forme di intervento dello Stato nel campo economico. La disciplina del commercio con l'estero in Italia. Organi per lo sviluppo e la disciplina del commercio con l'estero: Ministero commercio estero. Istituto nazionale per il commercio estero. Ufficio Italiano dei Cambi. Banche autorizzate. Camere di commercio italiane e miste. Fiere, mostre ed esposizioni. Magazzini generali. Depositi franchi. Magazzini doganali. La collaborazione economica nel campo internazionale: Gli accordi di Bretton Woods. Il Fondo monetario internazionale. Struttura e scopi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo economico. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dall'O.N.U. Il G.A.T.T. e le altre convenzioni relativi alle tariffe doganali. Le Unioni doganali. Il Piano Marshall, l'O.E.C.E. e l'E.P.U. Trattati ed accordi commerciali. Forme di scambio con l'estero e relativo regolamento valutario. Operazioni a licenza ed operazioni a dogana. Le importazioni e le esportazioni. Gli affari di reciprocità. Le compensazioni private. Le importazioni temporanee. Le lavorazioni per conto. Le operazioni in « franco-valuta ».

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato

Il patrimonio dello Stato. Nozione e classificazione dei beni dello Stato. I contratti dello Stato. Le spese pubbliche. Natura, formazione e struttura del bilancio dello Stato. Esercizio finanziario. Esercizio provvisorio. Residui. Controllo finanziario, preventivo e successivo. Attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, nei riguardi del bilancio. La resa dei conti; conti amministrativi e conti giudiziali. Le azioni di responsabilità.

Nozioni di statistica

Il metodo statistico e suoi procedimenti; rilevazione dei dati; elaborazione dei dati; serie statistiche medie; indici; rappresentazioni grafiche; interpolazione; extrapolazione; interpretazione dei risultati; correlazione; movimenti tendenziali e ciclici; fonti statistiche italiane.

Lingua estera

a) Prova scritta Traduzione dall'italiano in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato. (E' consentito l'uso del vocabolario).

b) Prova orale: Conversazione nella lingua prescelta per la prova scritta.

Roma, addì 8 novembre 1956

Il Ministro: MATTARELLA

(5720)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto prefettizio n. 8534 del 23 giugno 1954, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento di un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/140039/12-9 del 27 aprile 1955, modificato con altro provvedimento n. 330/8830/20412.9 del 1° gennaio 1956;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Scavo Vito fu Filippo punti 83,75 su 150
2. Ragonese Domenico di Giuseppe » 73 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Bari.

Bari, addì 8 novembre 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(5680)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto n. 340.2.74/10257 del 25 agosto 1954, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti, nella provincia di Siracusa, al 30 novembre 1952;

Visto il decreto n. 7495 del 7 marzo 1956, con il quale veniva nominato componente della predetta Commissione il dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Siracusa;

Considerato che il predetto componente è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Enrico Scerrino è nominato componente della Commissione sopramenzionata il dott. Michele Liggeri, medico provinciale di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 7 novembre 1956

Il prefetto: ONETO

(5681)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 24900 del 12 settembre 1956, con il quale è stato designato il vincitore del concorso al posto di medico condotto della 2ª condotta medica di Aliano (frazione di Alianello), vacante nella Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto che il dott. Romolo Caforio, vincitore del concorso, ha rinunziato esplicitamente alla nomina con dichiarazione in data 10 ottobre 1956, trasmessa a questa Prefettura dal sindaco di Aliano con nota n. 1803/1-San. in data 22 ottobre 1956;

Considerato che in seguito a tale rinunzia il posto della 2ª condotta medica di Aliano è rimasto vacante e va pertanto assegnato al dott. Giovanni Lapadula che risulta al secondo posto della graduatoria di merito del concorso approvata con decreto prefettizio 12 settembre 1956, n. 24899;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lapadula viene assegnato alla 2ª condotta medica di Aliano (frazione di Alianello).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 7 novembre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5677)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 10 settembre 1956, con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Considerato che l'ostetrica Quintana Rosaria, dichiarata vincitrice della condotta di Galatina (frazione Collemeto) ha comunicato di non accettare detta nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Galatina (frazione Collemeto) l'ostetrica Grassi Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 10 novembre 1956

Il prefetto: TORRISI

(5705)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.